

VI C.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 085755

Bari, 6.1.81

Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale Pugliese

Prot. 4 /81

S E D E

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 73 III Legislatura


Egregio Presidente,


Le invio il testo della Proposta di Legge regionale "Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane" a firma dei Consiglieri Fortunato, Caramia, Ricciato, Somma e Sini-si.

Cordiali saluti

Angelo Rossi

Angelo Rossi





PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane"

RELAZIONE

Collegli Consiglieri,

nel nostro Paese il numero degli anziani è in progressivo aumento.

Le persone che hanno superato i sessant'anni sono nove milioni; quelle che hanno superato i 75 anni sono 3,5 milioni. Nel 2000, si calcola, i vecchi saranno dai 10 ai 12 milioni.

Gli anziani rappresentano, quindi, una fascia cospicua della popolazione con gravi interrogativi di ordine economico e sociale.

Il fenomeno non riguarda, naturalmente, soltanto il nostro Paese, tanto che, per le sue dimensioni planetarie, ha meritato che l'O.N.U. gli dedicasse il 1982.

In Puglia il 20% della popolazione è rappresentato da anziani, e l'80% dei trattamenti pensionistici corrisponde al minimo o a pensioni sociali.

Gravissime sono le condizioni di vita dell'anziano: emarginazione, abbandono, istituzionalizzazioni disumanizzanti, incertezza e insufficienza economica, lunghe degne ospedaliere, carenze affettive e sociali.

Caratteristica pugliese è pura la istituzione manicomiale che spesso attende l'anziano che di ben altro avrebbe bisogno.

Il quadro è drammatico e non può essere più oltre ignorato.

Le leggi regionali 36/78 e 28/79 hanno aperto degli spazi di intervento alle istituzioni democratiche di base e qualche spiraglio di luce ha illuminato, magari per qualche giorno la vita dell'anziano.

La presente proposta di legge si ripropone di affrontare organicamente la problematica in questione, sia sul piano sociale che su quello sanitario e in termini di prevenzione, sostegno e riabilitazione.

Potrà ricavarne sollievo la vita dell'anziano o dell'inabile, ma se ne potrà giovare nel suo complesso la società pugliese.

Loris FORTUNATO
Pina CARAMIA
Antonio Ricciato
Antonio Somma
Rachele Sinisi

Fortunato
Caramia
Ricciato
Somma
Sinisi

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 805755

PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane"

ART. 1

FINALITA'

La Regione Puglia, in attesa della legge-quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia, ai sensi dello art.25 del DPR 616/77, promuove, in una visione globale e unitaria dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale e il suo diritto ad una esistenza dignitosa.

ART. 2

OBBIETTIVI E IMPEGNI DELLA REGIONE

Nel quadro di una programmazione organica dei servizi sociali di base per l'intera comunità, al fine di rendere operante tale diritto, la Regione:

- a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini anziani che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti fisici, sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali ed umane;
- b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani e il loro adeguamento a forma aperte di intervento;
- d) assicura agli utenti la effettiva libera scelta e la partecipazione alla gestione dei servizi e delle provvidenze.

La Regione inoltre:

- 1- promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;
- 2- promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
 - riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale;
 - facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 805755

- prevenire e circoscrivere le alterazioni psico-fisiche della senescenza;
- 3- promuove e realizza, nell'ambito delle norme della legge regionale n.54 del 78, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani.

ART. 3

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

I servizi sociali per anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:

1- servizi aperti:

- a) servizio di segretariato sociale;
- b) assistenza economica;
- c) assistenza abitativa;
- d) assistenza domiciliare;
- e) assistenza ambulatoriale;
- f) centro diurno.

2- servizi residenziali:

- a) soggiorni di vacanze e di cura;
- b) comunità alloggio;
- c) case albergo;
- d) case di riposo;
- e) case protette per non autosufficienti.

ART. 4

SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale è volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse.

Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune, a seconda dell'ampiezza del territorio da servire, in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole o collettive.

Il servizio di segretariato sociale deve altresì promuovere interventi finalizzati alla assunzione di dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno, per proporre e sviluppare l'attività dei servizi presenti nel territorio; deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.

ART. 5
ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi dell'età avanzata o delle menomazioni fi siche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in istituto.

Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità.

Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere una autonoma vita all'interno della propria comunità in alternativa ad ospitalità istituzionali.

All'anziano autosufficiente, al fine di evitarne l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la continuazione di attività produttive e sociali a deguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e parte cipe del contesto socio-culturale.

ART. 6
ASSISTENZA ABITATIVA

Per favorire la permanenza nell'ambiente originario, una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare saranno riservati alla popolazione anziana, anche in occasione di attuazione di piani di recupero edilizio.

ART. 7
ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione con seguenziale in strutture repressive e limitative delle libertà individuali, attraverso prestazioni differenziate atte a rimuovere le cause che rendono precarie le condizioni civili di sopravvivenza.

Il servizio domiciliare si articola in:

- 1) prestazioni sanitarie di tipo medico-specialistico e generico e di assistenza infermieristica;
- 2) prestazioni domestiche;
- 3) prestazioni socio-assistenziali.

ART. 8
ASSISTENZA AMBULATORIALE GERIATRICA

Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione.

Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di spedalizzazione.

ART. 9
CENTRO DIURNO

Il centro diurno è una struttura di servizio a carattere territoriale capace di assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.

Il centro diurno si caratterizzerà:

- a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
- b) come centro di servizi e ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stileria, ed altri eventuali servizi);
- c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

ART. 10
SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

I soggiorni di vacanza e cura si realizzano in strutture residenziali temporanee, organizzate allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare terapie riabilitative, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.

I soggiorni di cui al presente articolo si realizzano secondo i criteri fissati dalla L.R. n.36/78 in quanto compatibili con la presente legge.

ART. 11
COMUNITA' ALLOGGIO

Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere sino a dieci persone, le quali si gestiscono autonomamente.

I Comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare la istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.

ART. 12
CASE ALBERGO

Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie o anziani soli, autosufficienti.

Esse sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e, di norma, sono ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.

Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.

ART. 13
CASE DI RIPOSO

In carenza di altre forme di assistenza, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati presso apposite case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

Le case di riposo debbono regolamentare l'attuazione delle singole forme di assistenza garantendo la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.

Tali strutture devono essere localizzate in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante, come sedi di servizi aperti alla popolazione.

ART. 14
CASE PROTETTE

Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti delle case protette devono essere garantite, dai servizi sanitari territoriali competenti, le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

ART. 15
STANDARDS STRUTTURALI

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa con regolamento gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizio istituito in forza della presente legge, e che dovrà comunque agire in coordinamento con i presidi territoriali di base.

ART. 16

DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PROVVIDENZE

I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali abbiano comunque necessità di fruire di appositi servizi sociali, oppure che intendano comunque fruirne anche con propri contributi.

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che per sopravvenuta invalidità non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività lavorativa.

L'accesso al servizio è gratuito all'utenza in stato di bisogno con reddito inferiore od uguale a quello dei minimi di pensione erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti.

Per gli anziani con reddito superiore a tale limite si procederà secondo criteri di progressività determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

ART. 17

GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI

I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi, delle organizzazioni sociali e dei sindacati di categoria eventualmente esistenti nel territorio.

La gestione sociale deve essere garantita anche nelle II.PP.AA.BB. che, avendo finalità educativo-religiosa, non sono soggette a soppressione, attraverso la partecipazione degli organi democratici di decentramento, delle organizzazioni sindacali di categoria e degli utenti.

ART 18

PERSONALE

Ai Comuni, singoli o associati, la Regione assicurerà le condizioni per disporre del necessario personale adeguatamente qualificato.

ART. 19

COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standards di servizi esistenti sul territorio devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela

della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario che sul piano sociale, e provvedono:

- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario in favore della popolazione anziana, con la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali;
- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane, privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, anche attraverso contributi,, la trasformazione dei servizi esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte di altri soggetti, offrendo ad essi azione di consulenza;
- a regolare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane e per l'adozione di conseguenti provvedimenti;
- ad esperire gli accertamenti e ad adottare i provvedimenti di cui al precedente comma, e assumendosene in tutto o in parte, a seconda delle necessità, gli oneri conseguenti;
- ad adeguare gli standards strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllarne il rispetto da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle Istituzioni, ad Associazioni che provvedono all'ospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o alle coppie, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.

Le disposizioni della presente legge, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dei servizi, si applicano compatibilmente con la L.R.n.28/79.

ART. 20 AUTORIZZAZIONI

Le strutture pubbliche e private, attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare la idoneità all'esercizio delle attività.

L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai comma precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto.

ART. 21

CRITERI PER IL RIPARTO DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti della Regione sono annualmente ripartiti secondo i seguenti criteri:

- i 4/10 per la consistenza dei cittadini con basso reddito, di cui all'ultimo comma del precedente art.17 (pensioni, malattie, vecchiaia, invalidità civile e assimilabili) rilevati in ciascun Comune;
- i 4/10 per l'incidenza della popolazione anziana sulla popolazione residente in ciascun Comune;
- i 2/10 per la popolazione residente in ciascun Comune.

Per la determinazione dei criteri suddetti si assumeranno i dati ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento generale della popolazione e quelli elaborati dalla Regione e dagli stessi Enti locali.

Il Consiglio regionale può disporre periodici aggiornamenti dei dati di riferimento di cui al precedente comma.

ART. 22

MODALITA' PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI REGIONALI

Per accedere ai contributi regionali i Comuni singoli o associati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il 1981, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi, presentano apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare contenente la seguente documentazione:

- a) lo stato della situazione esistente sul territorio di competenza relativamente alla necessità dei servizi e interventi a favore degli anziani;
- b) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
- c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella ritenuta necessaria per la realizzazione delle specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
- d) gli oneri finanziari relativi all'approntamento e al funzionamento di strutture e servizi, all'erogazione di prestazioni economiche, al pagamento del personale.

ART. 23

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

Sulla base delle richieste dei Comuni, singoli o associati, la Giunta regionale formula, entro il 30 aprile di ogni anno, ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il 1981, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone alla approvazione del Consiglio regionale entro il

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 885755

31 maggio di ogni anno, ed entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il 1981.

I contributi determinati dal Consiglio regionale sono erogati in unica soluzione.

ART. 24


FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Alla spesa riveniente dalla presente legge, prevista in L. 10.000.000.000 per l'anno 1981 si farà fronte mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa nel Bilancio di previsione, cui confluiranno:

- fondo ex ONPI di cui alla legge n.641/78 . . . per L. 2.000.000.000
- quota parte relativa agli anziani di cui
alla L.R. n.36/78 per L. 1.500.000.000
- quota parte relativa agli anziani di cui
alla L.R. n.28/79 per L. 3.000.000.000
- fondo per il finanziamento di spese cor-
renti per leggi in corso di adozione per L. 3.500.000.000

Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

Loris FORTUNATO
Pina CARAMIA
Antonio RICCIATO
Antonio SOMMA
Rachele SINISI



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
VI
Consiglio